TRATTATO
ET RESOLVTIONE
Sopra la validità delle ſcommuniche

DI GIO. GERSONE THEOLOGO,
& Cancelliero Pariſino, cognominato
il Dottore Chriſtianiſsimo.

Tradotto dalla lingua Latina nella volgare
con ogni fedeltà

In Opuſculi due.

AL PIO ET RELIGIOSO LETTORE.

ESsendo ſparſa fama in queſta Città, che il giorno della Santiſſima Natiuità di N. Sig. contro la Sereniſs. et religioſiſſima Republica di Venetia ſijno ſtate fulminate ſcommuniche, & cenſure, & minacciate maledittioni, & interdetti, ilche però non par ragioneuole, nè credibile: perche ricuſa di ſottomettere all'arbitrio altrui la libertà, che Dio gli ha donato. Io mi ſon dato à ricercare ne gli approuati Auttori, qual foße la loro forza, quando ſono fulminate per cauſe tanto ingiuſte. Et legendo nel ſacro Concilio di Trento quelle parole degne d'eſſere ſcritte in lettere d'oro. Benche l'arma della ſcommunica ſij il neruo della diſciplina Eccleſiaſtica, & molto ſalutifero per contenere li popoli in vfficio, nondimeno ſi debbe adoperare ſobriamente, & con gran circoſpettione, inſegnando l'eſperienza, che ſe ſi fulmina temerariamente, & per coſe leggieri, più toſto è ſprezzato, che temuto, & partoriſce più pernicie, che ſalute: haurei deſiderato, che ſi come quei Santiſſimi Padri hanno preſcritto alli Prelati la regola, che debbono ſeruare per vſar una tal medicina à ſalute, così haueſſero inſegnato alle deuote, & religioſe conſcienze, qual foſſe il loro debito, quando il ſuo Prelato fulmina cenſure contra la forma preſcritta da Chriſto N. Sig. & da S. Paulo, & dalli ſacri Canoni antichi, & mentre non trouando quì quanto deſideraua riuolgo molti

Auttori, mi è passato per mano anco Giouanni Gersone Dottore Christianiss. degno di eterna memoria, così per la santità della vita, come per le molte fatiche fatte in questa Vniuersità, insegnando tanti anni la sacra Theologia. Et nel Concilio di Costanza, doue s'adoperò, & con la dottrina, & essempio, & con la qualità che teneua in quel Concilio d'Ambasciatore del nostro Christianiss. Rè, per la vnione della S. Chiesa Romana, & estintione del perniciosissimo scisma.

Et tra molte belle considerationi sparse per tutte le opere sue, doue sempre mostra reuerentissima osseruanza all'auttorità Ecclesiastica vsata come Dio comanda, & insieme molto dispiacere de gli abusi introdotti da quelli, che cercano la grandezza propria, & non quella di Giesu Christo; Ho trouato li presenti due opusculi, liquali giudicando essere molto à proposito per le cose, che hora si trattano à consolatione delle anime timorate, ho voluto tradurli in lingua Italiana, & fargli stampare separatamente, acciò ciascuna pia & religiosa conscienza legendoli, possi consolarsi, non incorrendo in quella grande auuersità che Dio manda alli reprobi di hauer timore delle cose, che non ne sono degne, trepidauerunt timore, vbi non erat timor: *ma secondo l'Apostolo confortati nel Signore, & nella potenza della sua virtù, pigliaranno lo scudo della Fede, per opporlo alli fulmini indiscreti, & l'arma dello spirito, che è la parola di Dio. Di Parigi al primo d'Aprile* 1606.

RESOLVTIONE
circa la materia delle ſcommuniche, & irregolarità.

Conſideratione prima.

LA pena della ſcommunicha, ouero della irregolarità è cauſata quaſi formalmente, & principalmente dallo ſprezzo delle chiaui della chieſa, imperciochegli Giuriſconſulti ſogliono communemente dire, che s'incorre in irregolarità, quando alcuno ſcommunicato s'intromette nelle coſe ſacre per ſprezzo delle chiaui: & queſta cōſideratione ſi fonda principalmente ſopra quella legge Euangelica à 18. di San Mattheo, Se il tuo fratello peccherà in te, &c. ſeguita dillo alla chieſa, & ſe non vdirà la chieſa, habbilo per pagano, & publicano.

Conſideratione ſeconda.

Può interuenire in molti modi lo ſprezzo delle chiaui della chieſa. Al primo modo direttamente, & cauſalmente, perche propriamente ſi dice, che alcuna coſa ſij fatta per ſprezzo quando lo ſprezzo è cauſa principale dell'attione, ſi che non ſi farebbe ſe non fuſſe per ſprezzo delle chiaui, come ſe alcuno diceſſe al Veſcouo, che li comanda ſotto pena di ſcommunica al diſpetto voſtro, & del voſtro precetto io non farò niente di quello, che voi comandate. Al ſecondo modo interuiene lo ſprezzo indirettamente quando alcuno è pertinace a non obedire, ma non pecca cōtra il precetto del Prelato per inobedienza, ouero hauendo per fine a non obedire: ma per qualche ſua diletta-

lettatione, ò vtilità. Al terzo modo si chiama sprezzo apparentemente ogni volontaria trāgressione di qual si voglia precetto, & a questo modo si può dire, che in ogni peccato, massime mortale, v'interuenghi sprezzo, ò direttamente, ò indirettamente, oueramente almeno apparentemente.

Consideratione terza.

Lo sprezzo al primo modo con ragione merita la scommunica, & consequentemente la irregolarità, & similmente il secondo, quando è congiunta la contumacia, ma lo sprezzo della terza sorte non sempre merita la scommunica della chiesa, nè per consequente la irregolarità; dico della chiesa, perche ogn'vno, che pecca mortalmente è scommunicato da Dio, & appresso Dio, ma non sempre per Constitutione ecclesiastica.

Consideratione quarta.

Non si debbe dire, che alcun vsi sprezzo in nissuno de' tre modi sopradetti contra il precetto del Prelato, quando esso Prelato in tale precetto manifestamente, & notoriamente abusi la potestà delle chiaui; & questo mentre lo sà, & conosce colui, che non obedisce, & per altro rispetto non causa in se, ò in altri sprezzo scandaloso delle chiaui ecclesiastiche: imperciochè in questo fatto vn tal' huomo non è disobediente alla potestà delle chiaui, ma l'abuso erroneo di esse.

Consideratione quinta.

Si ritroua maggior sprezzo, & maggior peccato in vn

Prelato,

Prelato, che abusi la sua potestà, come è stato detto, che'n quello, ilquale non l'obedisce, facendo la comparatione nell'abuso solamente, per ilche alcune volte è cosa meritoria, & cede in honor della potestà ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad vn tale Prelato con moderatione, che non ecceda li termini della legitima diffesa, si come San Paolo, si oppose a San Pietro.

Consideratione sesta.

Potrebbe auuenire alcuna volta, che nel medesimo caso vno fusse disobediēte per sprezzo delle chiaui ecclesiastiche, non obedendo alla sentenza del suo Prelato doue, & quando vn'altro che non obedisce alla medesima sentenza nō fusse reo in modo alcuno di sprezzo, massime appresso Dio, & la ragione di questo è, perche quello reputa la sentenza giusta; ouero per qualunque altra ragione reputa, che se gli debba obedire, ma quest'altro non la reputa tale, ma sà certamente, ouero hà sufficiente probabilità, che il suo Prelato vsa male l'auttorità sua in pregiudicio delle chiaui, & destruttione della chiesa.

Consideratione settima.

Per conoscere se interuiene sprezzo delle chiaui, si debbe risguardare la potestà legitima, & il legitimo uso della potestà di quello che comanda sotto pena di scommunica, ouero minaccia irregolarità, altramente li prelati potrebbono imporre sopra loro qual si voglia seruitù, se fusse necessario sempre obedire alle sue sentenze ingiuste, & erronee, & per tanto è manifesto, che hà bisogno di glosa quel detto commune, *la sentenza del Prelato, ò del Giudice, ancorche*

corche ingiusta, si debbe temere. Altrimenti, non è generalmente vero, se si dica che si debbe temere, cioè sostenere, & non resistergli, anzi in alcun caso il sopportarla sarebbe vna patienza asinina, & vn timor da lepre, & sciocco.

Consideratione ottaua.

Porta piu pericolo lo sprezzo delle chiaui verso la persona del sommo Pôtefice, che verso l'inferiore, perche da gli abusi de gl'inferiori è aperto il ricorso al Papa ꝑ il beneficio dell'appellatione, & se alcun dica che parimente si può appellare dal Papa al Concilio Generale, diceuano altre volte innanzi il Concilio Generale Pisano, & Costantiense, che questo non era in alcun modo lecito, & allegauano le sue ragioni a fauor loro molto chiare (ꝑ quanto loro pareua) ma nondimeno al presente constantemente si afferma, che il negare la superiorità del Concilio sopra il Papa sia heresia condannata per Constitutione espresissima, & praticata nel detto Concilio di Constanza, si come altroue piu diffusamente è stato mostrato, per il che si risponde altramente, cioè, che non si può, nè debbe celebrar cosi facilmente, & per leggier causa vn Concilio per vdir le appellationi, doue anco fusse lecito appellarsi, si come facilmente si hà ricorso al Papa.

Consideratione nona.

Non s'incorre nello sprezzo delle chiaui in molti casi, ne' quali non si obedisce al commandamento del Papa; cioè quando egli abusa enormissimamente, & scandalosissimamente la potestà sua a distruttione, & non ad edificatione. essendo che la potestà, come dice l'Apostolo, gli

è stata

è ſtata data in edificatione. Per eſſempio, Se il Papa voleſſe rapire li teſori della chieſa, ouero vſurpar l'eredità, ò ridur in ſeruitù abietta il clero co' ſuoi beni, ò ſpogliarlo ſenza cauſa delle ſue ragioni, Chi direbbe, che tal coſe ſi doueſſero tolerare? Chi non giudicarebbe, che ſi poteſſe dire al Papa, perche fai coſi? Chi non ſentirebbe che ſe gli doueſſe reſiſtere in faccia?

Conſideratione decima.

Non ſolo non interuiene ſempre ſprezzo delle chiaui in quelli, che non obediſcono alle ſentenze delle ſcommuniche, publicate dal Papa, ouero da' ſuoi miniſtri, ma nè anco ſi debbe giudicare, che interuenga in quelli, che procurano diffenderſi contra tal pretenſe ſentenze per mezzo della poteſtà ſecolare: Imperoche la legge naturale inſegna, che a viua forza ſi poſsi far reſiſtenza alla forza, ma è coſa chiara, che tal ſcommuniche non ſi debbono chiamar ragione giuridica, ma forza, & violenza, contra la quale è lecito ad ogni huomo, & animo libero il diffenderſi.

Conſideratione vndecima.

Non s'incorre nello ſprezzo delle chiaui, & per conſeguente nè anco ſcommunicationi, ò irregolarità, quando nelli ſopradetti caſi qualche Giuriſconſulto, ò Theologo in ſua conſcientia dice, che tal ſorte di ſententie non ſono da temere, nè da oſſeruare, maſsime ſe ſi oſſeruerà la debita informatione, & cautela, che non ſeguiti ſcandolo nelli deboli di conſcientia, & ſcrupoloſi, quali reputano, che il Papa ſia vn Dio, che habbia ogni poteſtà in cielo, & in

B terra,

terra, ma si debbe liberar questi tali dalla sua sciochezza, con idonee, & conuenienti informationi, li quali se non vorranno acquietarsi si douerà giudicare, che il loro scandolo non sia scandolo datogli da gli altri, ma scandolo riceuuto da loro medesimi, cioè scandolo de' Farisei, & che nasce da malitia, & non scandolo de' deboli, & scrupolosi, che viene da semplicità, & ignoranza.

Consideratione duodecima.

Si debbe dire quelli piu tosto fomētare lo sprezzo delle chiaui, che tenerle in riuerenza, i quali douendo resister all'abuso delle chiaui, si diuidono tra loro, & s'impediscono l'vn l'altro, ò per imprudenza, ò per dapocaggine, non caminando nella casa del Signore di commun cōsenso, mentre alcuni fauoriscono gli abusi, & altri li vogliono leuare. La verità è, che si debbe tentare ogni via fauorabile, & humile col sommo Pontefice, quando male informato pronuntia ingiuste sententie, ò per se stesso, ò per mezzo di suoi ministri, acciò desista, & le reduchi a debita forma; ma se la humil diligenza non gioua niente, si debbe dar di mano ad vna virile, & animosa libertà.

ESSAMI-

ESSAMINE DI QVELL'ASSERTIONE *Sententia Pastoris etiam iniusta timenda est,* dell'istesso Gio. Gersone Cancelliero.

Caso. 1

VN certo, che si faceua commissario del Papa, pose in vn suo processo publico l'assertione, che segue, *le nostre sententie, quantunque fussero ingiuste, si debbono osseruare, & temere:* si cerca sopra questa assertione prima se sij falsa, & erronea: secondo, se si debbe dannarla nel giuditio della fede: terzo, se l'auttore con ragione si posi chiamare in giuditio di fede.

Et prima pare, che sij vera, perche secondo San Gregorio la sententia del Pastore si hà da temere, ò giusta, ò ingiusta che sia, al quale concorda Vrbano Papa, qual dice, che si debbe molto temere la sentenza del Vescouo, quantunque leghi ingiustamente, ma il Papa non solo è Pastore, ò Vescouo, ma supremo Pastore, & Vescouo.

Ma incontrario è il detto di S. Girolamo sopra la epistola di S. Paolo a Filemone, fondato in quel di Esaia al 5. se alcun dirà che la cosa ingiusta sia giusta, questo è abomineuole appresso Dio, & San Gregorio nell'homilia 27. quello priua se stesso della potestà di legare, & sciogliere, chi la essercita secondo gli suoi appetiti, & non secondo le ragioni de' sudditi. Et l'istesso San Gregorio dice, all'hora l'assolutione del Presidente è vera, quando segue l'arbitrio dell'interno giudice, cioè di Dio: Et ancora l'istesso Santo dice, quello non debbe sostenere pena canonica, ilquale non è condennato per sentenza canonica, ma è cosa certa, che la sentenza ingiusta, non è canonica, &c.

Per decisione si propongono le seguenti propositioni da essere essaminate.

Questa assertione posta in processo publico essendo erronea nella fede, & nelli costumi, non è da dissimulare, nè da trapassare, perche è scandalosa, & posta deliberatamente. Questa assertione è vna propositione conditionale, che include vna tal consequenza, ancorche le sentenze nostre sijno ingiuste, nondimeno si debbono osseruare, & temere, la qual assertione cosi dichiarata, essendo falsa è ancora impossibile, come è manifesto, per le regole infallibili del discorso. Aggiongendo, che contiene vna vniuersale, che tutte le sentéze del detto Commissario (quantunque ingiuste) si debbono osseruare. Questa assertione è falsa, perche l'opposito del conseguente stà con l'antecedente, imperoche è vero, che alcune sentenze del Pastore, ò Papa, & suoi Commissarij, non debbono essere osseruate, anzi nè anco temute, quando sono ingiuste, & questo in molti casi: Primo, se la sentenza sij pronunciata dopò l'appellatione legitima, come notò Innocentio III. nell'epistola all'Arciuescouo di Sans. Secondo, se contenga errore intolerabile, come notò l'istesso, & questo può auuenire in molti modi, poiche nessun Pastore, che viua in terra, anzi nè anco il Papa sia impeccabile: si che non possi abusare la sua potestà, essendo circondato d'infirmità, & imperfettioni, come si dice nella epistola à gli Ebrei. Vn caso, se sententiasse espressamente, ò implicitamente contra la fede, & sacra Scrittura. Vn'altro caso, se sententiasse in pregiudicio della verità, della vita, & della giustitia, come se volendo alcuno rapir la moglie

d'vn'altro

d'vn'altro pronunciasse sentenza di scommunica contra chi se gli opponesse. Vn'altro caso, se sententiasse in pregiudicio d'vna giusta libertà, come se volendo vsurpar la Città d'vn Prencipe, scommunicasse quelli, che non volessero dargliela: & così di molti altri simili casi, come se volesse scommunicar quelli che obediscono il suo Rè, & gli suoi editti ragioneuoli. Notò le sudette cose Innocentio nel nominato luogo, & di ciò si hà il fondamento nell'infallibile lege diuina, & naturale, che tralascio di dedurre quì.

Questa assertione è impossibile, il che si conclude dalle cose dette di sopra, notando che li Canoni, & leggi sopra quali pare che si fondi, non parlano in tal modo conditionale, & Ipotetico, & non dicono, che la sentenza del Pastore si debba osseruare, essendo molto diuerso il dire, che alcuna sentenza si debba temere, dal dire, che si debba osseruare: Imperoche la iniquità tirannica, si può temere, ma non si debbe osseruare, anzi si debbe sprezzare, & perseguitare.

Questa assertione si debbe riputare erronea contra gli buoni costumi, & Canoni; impercioche appartenendo alli costumi, & Canoni, non è conforme à quelli in verità, nè può esserui, si come è manifesto dalle cose precedenti; adunque discorda da loro, & gliè contraria.

Questa assertione meritamente debbe esser sospetta nella fede, come è manifesto dalle cose dette di sopra, pigliando fede per l'oggetto della fede, cioè per la sacra Scrittura, & legge diuina.

Questa assertione rende l'auttore sospetto nella fede, & per conseguente con ragione si debbe chiamare in giudicio

dicio della fede, & si douerà sforzare ad esponersi, ouero riuocarlo, & se pertinacemente ricusarà, si douerà lasciare in mano della giustitia secolare.

In consequenza per aggrauare la sopradetta assertione, si inferiscono le seguenti propositioni con protesto; che questo si fà per fine ciuile, & ecclesiastico, & per diffesa della verità Cattolica, & della libertà ecclesiastica, & non per offendere la Maestà regia.

Prima, il Rè Christianissimo di Francia ha giurato nella sua consecratione di diffendere, & mantenere le ragioni, & libertà delle Chiese del suo Regno.

Secondo, l'istesso Re molte volte da 20. anni in quà; ha conuocato il Concilio delli Prelati, & Vniuersità del suo Regno, per deliberation de' quali, & à loro richiesta ha concluso solennemente per arresto della Corte sua suprema del parlamento, che la chiesa Gallicana si douesse ridurre, & in se, & ne gli membri suoi alle antique, & legitime libertà sue nominatamente nel conferire li beneficij da gli ordinarij, & nel fare le elettioni.

Terzo, l'istesso Re, & il suo figlio legitimo, hora Reggente, vltimamente doppo quattro, & cinque anni, hanno fatto publicar solennemente questo arresto, aggiungendo pene contro li ribelli.

Quarto, l'istesso Re debbe reputare, che le sentenze di qualunque Pastore etiamdio del sommo Pontefice fatte, & pronunciate in contrario, ò per mezzo de' ministri, ò immediate per se stesso sono ingiuste, & contengono errore intolerabile contro la publica giustitia, & tendono ad vna vsurpatione indebita, & per conseguente non si debbono seruare, nè è necessario temerle, massime essendosi

ſendoſi offerto in preſentia del Cōcilio Generale di Conſtanza, di eſſer apparecchiato di voler prouedere allo ſtato del ſommo Pontefice per la parte ſua, ſi come gli altri Re, & Regni. Si dice quà, che non è neceſſario temerle, perche poſſono eſſer temute dalle timorate conſcienze in qualche caſo, ancora che non perciò ſi deuono oſſeruare; imperoche è gran differenza dire, che ſi debbono oſſeruare, & dire, che ſi debbono temere; & per tanto, pare che il ſopradetto auttore, hauendo aggiunto del ſuo, che le ſentenze del Paſtore ingiuſte, ſi debbono oſſeruare, habbi parlato molto temerariamente, ſcandaloſamente, & erroneamente; ne gli Canoni, & leggi, ſopra quali pare che ſi fondi, parlano a modo ſuo, anzi molto più modeſtamente, ſi che ſi poſſono ridur al vero ſenſo, al quale non ſi può ridurre la ſua aſſertione nel modo eſpreſſo da lui, ſi come è manifeſto per le propoſitioni ſopradette.

Quinto, l'iſteſſo Rè ſi può diffendere contra quelli, che procedono contra lui, ouero gli ſuoi ſoggetti per l'occaſione ſudetta, come contra quelli che vogliono vſurpar le poſſeſsioni temporali del ſuo Regno, anzi più, quanto le coſe ſpirituali, & eccleſiaſtiche, auãzano le temporali.

Seſto, il debito vuole, che l'iſteſſo Rè habbia in tal negocio gli ſuoi ſoggetti, & ſpetialmente gli Eccleſiaſtici in fauore, & obedienti ſecondo l'ammonitione dell'Apoſtolo, che debbono obedire al Rè, come ſupremo, & queſto ſopra tutto quando adopera la ſua legitima poteſtà, per oſſeruatione del proprio giuramento, & per diffeſa della libertà eccleſiaſtica.

Settimo, il medeſimo Rè debbe tener ſotto la protettion ſua i ſudditi ſuoi, che non ſiano per patire per l'obe-

dienza

dienza preſtata à lui nelle occaſioni ſudette, & aſſumer la cauſa in ſe. Et i ſudditi, coſi ſecolari, come eccleſiaſtici poſſono, & debbono viuer quietamente ſotto queſta protettione, non cercando di ſaper piu di quel che biſogna ſapere.

Ottauo, il medeſimo Rè ragioneuolmente può lamentarſi de' ſudditi ſuoi, maſsime eccleſiaſtici, ſe ſi troueranno tepidi, ò vorranno zoppicare, ò tergiuerſare nella reſtitutione della ſudetta libertà, & può eſſo ſteſſo, ò per mezzo de' ſuoi miniſtri voler ſaper le ragioni, perche ſi muouano, à voler ſentire contra le deliberationi, non ſolo del ſuo Concilio, ma de gli ſuoi Prelati, & delle Vniuerſità del ſuo Regno: ma con che pene gli douerebbe caſtigare, la modeſtia eccleſiaſtica, non comporta che io ne parli, &c.